



# Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

## Atto del Governo 356

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	356
Titolo:	Schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022
Norma di delega:	Articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Senato	Camera
Date:		
presentazione	10/02/2022	10/02/2022
annuncio:	17/02/2022	15/02/2022
assegnazione:	17/02/2022	15/02/2022
termine per l'espressione del parere:	09/03/2022	07/03/2022
Commissione competente:	7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)	VII Cultura
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> (Bilancio)	V (Bilancio) (ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 25 febbraio 2022)

### Premessa

L'atto del Governo [AG 356](#) reca lo **schema di ordinanza del Ministero dell'istruzione** recante "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022" (cosiddetto esame di maturità).

Esso - come ricorda la relazione illustrativa - è stato predisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 956, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) ([legge n. 41 del 2020](#)). In particolare - prosegue la relazione illustrativa - il suddetto art. 1, comma 956, dispone che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, **sentite le competenti Commissioni parlamentari**, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22...". Lo schema di provvedimento - anticipa la relazione illustrativa - dispone che le commissioni siano presiedute **da un presidente esterno** all'istituzione scolastica e siano composte **da sei commissari interni** per ciascuna delle due classi, in deroga all'art. 16, comma 4, del [decreto legislativo n. 62 del 2017](#) (che prevede che siano costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni), conformemente alla citata disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (che prevede che, nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione disciplinano le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione).

Lo **schema di provvedimento** - chiosa la relazione illustrativa - è stato oggetto di informativa sindacale

preventiva ed è stato trasmesso al **Consiglio superiore della pubblica istruzione** (CSPI) per il prescritto parere, espresso nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022. "Al riguardo, si evidenzia che **si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI**, relativa all'indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari, in quanto la tempistica del procedimento di formazione delle commissioni è demandata a successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione".

## Presupposti normativi

L'art. 1, **comma 956** della **legge di bilancio 2021** ([legge n. 234 del 2021](#)) reca disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo **svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022**.

In particolare, affida ad **ordinanze** del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure.

Nello specifico, si dispone che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più **ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentite le competenti Commissioni parlamentari**, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, anche tra quelle che sono state previste dall'art. 1 del [decreto-legge n. 22 del 2020](#) (L. 41/2020) per l'anno scolastico 2019/2020<sup>[1]</sup>. Le misure adottate non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione è analoga – **fatto salvo il riferimento al coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e all'invarianza finanziaria** - a quanto ha previsto, per l'anno scolastico 2020/2021, l'art. 1, comma 504, della [L. 178/2020](#) (L. di bilancio 2021)<sup>[2]</sup>.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020, l'art. 1 del suddetto [D.L. 22/2020](#) aveva stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare, fra l'altro:

- i **requisiti per l'ammissione alla classe successiva** degli studenti della **scuola secondaria** di primo e di secondo grado. A tal fine, si **derogava** alle previsioni relative alla **frequenza minima** necessaria e alla **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento**, ovvero alla **sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio**. Rimaneva comunque ferma la **non ammissione** in caso di **sanzioni** che comportano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su **richiesta delle famiglie**, i dirigenti scolastici dovevano valutare la **reiscrizione** al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019/2020 per **alunni con disabilità** per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 1, comma 3, lett. a), comma 4, alinea e lett. a), comma 4-ter)<sup>[3]</sup> ;
- i requisiti di ammissione e l'**ammissione agli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva **prescindere**, oltre che dai requisiti relativi alla **frequenza** e alla **votazione minime** necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle **prove INVALSI** (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei **percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)**: secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la **non ammissione** ove fossero state presenti **sanzioni** che comportavano l'allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai **candidati esterni** (art. 1, comma 3, lett. a), e comma 6, primo e secondo periodo);
- le modalità di costituzione e di nomina delle **Commissioni** per l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo**, prevedendo che fossero composte da **commissari interni, con presidente esterno** (art. 1, comma 3, lett. c), e comma 4, alinea)<sup>[4]</sup> ;
- le modalità di svolgimento degli **esami di Stato**. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa **entro il 18 maggio 2020**.

In particolare, con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il **primo ciclo** aveva previsto la **rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, che doveva tener conto altresì di un **elaborato** del candidato. Per il **secondo ciclo**, aveva previsto l'**eliminazione delle prove scritte** e la sostituzione con un unico **colloquio**, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei PCTO. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati **esterni**, nonché i candidati provenienti da percorsi di **istruzione parentale**, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, comma 3, lett. b) e d), comma 4, lett. b), c), e d), comma 6, secondo e terzo periodo)<sup>[5]</sup> ;

- specifiche modalità per l'**adattamento** di tutte le previsioni agli **studenti con disabilità** e a quelli con **disturbi specifici dell'apprendimento**, ovvero con **bisogni educativi speciali**, tenendo conto della

disciplina a regime, nonché per gli studenti **degenti** in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'**immunodepressione** (art. 1, comma 3, lett. d), comma 4, lett. c), comma 5)<sup>[6]</sup>.

Parzialmente differente è stata la disciplina prevista dalle ordinanze ministeriali intervenute per l'**anno scolastico 2020/2021**, in attuazione dell'art. 1, comma 504, della **L. 178/2020**.

In particolare, in base all'**OM 52 del 3 marzo 2021**, relativa all'esame di Stato conclusivo del **primo ciclo** di istruzione, per l'ammissione all'esame occorre aver **frequentato almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali  **motivate deroghe** deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di  **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento** in una o più discipline, il consiglio di classe poteva deliberare, con adeguata motivazione, la  **non ammissione**.

L'esame – da svolgere  **in presenza** nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevedeva una  **prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato** su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e  **assegnata dal consiglio di classe** entro il 7 maggio 2021. L'elaborato doveva essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. I docenti dovevano essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.

L'elaborato poteva essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale (per gli alunni che frequentavano i percorsi a indirizzo musicale), e poteva coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Nel corso della  **prova orale** dovevano essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.

In base all'**OM 53 del 3 marzo 2021**, relativa all'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo** di istruzione<sup>[7]</sup>, l'ammissione dei candidati era disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valutava le  **deroghe** rispetto al requisito di  **frequenza** per i tre quarti dell'orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. La partecipazione alle  **prove nazionali INVALSI** e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai  **PCTO non costituivano requisito di accesso**.

L'esame – da svolgere  **in presenza** a partire dal 16 giugno 2021 – prevedeva un  **colloquio orale** – la cui durata indicativa era di  **60 minuti** – che  **partiva dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti**, che potevano essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'argomento era assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe indicava anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell'elaborato, che doveva essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio 2021.

Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio proseguiva con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l'esposizione dell'esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato doveva dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, doveva dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica.

Il  **credito scolastico** era attribuito fino a un massimo di  **60 punti**, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il  **colloquio** potevano essere assegnati fino a  **40 punti**<sup>[8]</sup>.

[1] Per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, si veda il relativo [dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020 \(AC 2525\)](#).

[2] Lo stesso art. 1, comma 504, della L. 178/2020 aveva, invece, previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione dovevano essere assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi di esami di Stato, le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati. A tale fine, il successivo comma 505 aveva incrementato di complessivi € 30 mln, per il 2021, le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e alle scuole paritarie.

[3] In attuazione, è intervenuta l'**OM 11 del 16 maggio 2020**.

[4] In attuazione, sono intervenute l'**OM 197 del 17 aprile 2020** e l'**OM 21 del 3 giugno 2020**.

[5] In attuazione, sono intervenute, per il  **primo ciclo**, l'**OM 9 del 16 maggio 2020** e, per il  **secondo ciclo**, l'**OM 10 del 16 maggio 2020**. Successivamente, è intervenuta l'**OM 41 del 27 giugno 2020**, concernente l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli  **esami di idoneità** per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli  **esami integrativi e preliminari** per il secondo ciclo di istruzione, nonché della  **sessione straordinaria** dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

[6] Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze nn. 9, 10 e 11 del 2020.

[7] Qui gli allegati  **C/1**,  **C/2** e  **C/3** – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali –, l'**allegato A** – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l'**allegato B**, recante la griglia di valutazione della prova orale.

[8] In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardavano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.

## Contenuto

L'**articolo 1** del provvedimento in esame disciplina l'**oggetto** e le **definizioni**. In particolare, ai sensi del  **comma 2**, gli  **Uffici scolastici regionali** (di seguito, USR) e le  **istituzioni scolastiche**, per quanto di rispettiva competenza,  **costituiscono le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella presente ordinanza**.

L'**articolo 2** reca le  **disposizioni generali** del provvedimento.

Il  **comma 1** prevede che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 956, della [legge 234 del 2021](#)

(legge di bilancio 2022), e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del [d.l. 22/2020](#), le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano costituite, in ragione **di una ogni due classi**, in deroga all'art. 16, comma 4, del [d.lgs. 62/2017](#).

Si ricorda che il suddetto art. 1, **comma 956**, della legge di bilancio 2022 ha disposto che, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, **con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione**, possono essere adottate, sentite le competenti Commissioni parlamentari, specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ("di terza media") e del secondo ("di maturità") ciclo di istruzione.

L'art. 1, **comma 3, lettera c)**, del d.l. 22/2020, poi, attribuisce al Ministro il potere di modificare le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni di esame, prevedendo, in deroga all'art. 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017, la possibilità che queste siano esclusivamente interne da commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, fatta eccezione, per l'esame di maturità, il presidente che è esterno (l'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede invece una commissione con presidente e tre commissari esterni e tre commissari interni).

Il **comma 2** afferma che **commissioni** devono essere **presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica** e debbono essere **composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi**, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.

Ai sensi del **comma 3**, il **presidente** deve essere **nominato dal dirigente** preposto all'USR; i **commissari** sono invece **designati dai competenti consigli di classe**.

Il **comma 4** precisa altresì che la **partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola**, pertanto **non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento**; a garanzia di tale adempimento si prevede che le inosservanze siano suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare (**comma 4**).

L'**articolo 3** disciplina gli **abbinamenti delle classi e delle commissioni**, con i connessi adempimenti delle istituzioni scolastiche.

Il **comma 1** prevede che il **dirigente/coordinatore**, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una **proposta** relativa alla **formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell'allegato modello ES-0**, in modalità esclusivamente *on line* sul portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;

b) l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;

c) l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;

d) **l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:**

1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;

2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili;

3. tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi;

4. qualora per difficoltà obiettive, quali l'eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare, non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);

5. in via residuale, è possibile effettuare abbinamenti tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi.

Ai sensi del **comma 2**, nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d), sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati.

Il **comma 3**, invece, prevede che le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti/coordinatori secondo i criteri illustrati e facendo ricorso agli **allegati modelli ES-0 ed ES-C** (compilati *on line* nel sistema SIDI, sistema informativo dell'istruzione, un'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni necessarie per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'amministrazione, e trasformati in formato pdf), debbono essere messe a **disposizione dell'USR** competente, secondo la tempistica che sarà prevista in un successivo avviso della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

Il **comma 4** precisa che la compilazione telematica di tali modelli compete **sia agli istituti statali che agli istituti paritari** e che i **dati** inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione di tale modello devono essere **memorizzati** dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali

Il **comma 5**, infine, sancisce che il **modello ES-0** deve riproporre il **numero degli studenti frequentanti già trasmessi** dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti e che, in relazione a tale consistenza numerica, le istituzioni scolastiche possono apportare le **modifiche necessarie** al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

L'**articolo 4** reca gli **abbinamenti delle classi/commissioni**, con i connessi **adempimenti** degli Uffici scolastici regionali.

Ai sensi del **comma 1**, l'USR, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, deve **valutare le proposte formulate** dai dirigenti/coordinatori e **provvedere alle variazioni ritenute necessarie**, in conformità ai criteri di cui sopra.

Il **comma 2** prevede che L'USR debba procedere, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli **abbinamenti** ad altro istituto delle **classi/commissioni rimaste isolate** nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari (comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti), secondo l'ordine di sopra riportato e che, in caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'USR può costituire una commissione a sé stante.

In ogni caso, il **comma 3** specifica che **non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse**.

Ai sensi del **comma 4**, svolta l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti/coordinatori, gli USR, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, devono provvedere **all'acquisizione definitiva** nel sistema informativo delle **configurazioni delle commissioni di esame**, utilizzando i dati inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta attraverso il modello ES.

Il **comma 5** interviene con riferimento **all'acquisizione nel sistema informativo** dei **dati** relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma **Valle d'Aosta**; questi devono infatti essere indirizzati al Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgosv@postacert.istruzione.it](mailto:dgosv@postacert.istruzione.it); il **comma 6** invece precisa che gli **USR** (ovvero gli Ambiti territoriali provinciali ove delegati) **e i dirigenti/coordinatori sono responsabili** in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.

L'**articolo 5** disciplina il procedimento di **selezione dei commissari**.

A mente del **comma 1**, ciascun **consiglio di classe designa i commissari** (anche riunendosi in modalità a distanza); il **comma 2** invece prevede che, dopo tale designazione, il dirigente/coordinatore procede alla **registrazione telematica** del modello ES-C e lo inoltra all'USR per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.

Il consiglio di classe – ai sensi del **comma 3** - nella **designazione** dei commissari, deve operare tenendo presenti i seguenti **criteri**:

a) i **commissari** devono essere **scelti fra docenti** appartenenti al **consiglio di classe, titolari dell'insegnamento**, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento; le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, **non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi ed ulteriori** di licei, istituti professionali e istituti tecnici.

b) i **commissari** devono essere **individuati** nel rispetto **dell'equilibrio tra le discipline**; in ogni caso, deve **assicurata la presenza del commissario di italiano e del commissario della disciplina** oggetto della **seconda prova** dell'esame di Stato;

c) in ragione della natura trasversale dell'insegnamento di **educazione civica**, **non è possibile la nomina di un commissario specifico** su tale insegnamento;

d) i commissari possono **condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo** secondo la normativa vigente;

e) il **docente che insegna in più classi** terminali può essere designato per un **numero di classi/commissioni non superiore a due**, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;

f) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

g) i **docenti designati come commissari**, che usufruiscono delle **agevolazioni** di cui **all'art. 33 della legge 104/1992**, **hanno facoltà di non accettare** la designazione.

Al riguardo, si precisa che l'**art. 33** della legge 104/1992 disciplina i permessi e le agevolazioni straordinarie riconosciute al lavoratore che assiste una persona affetta da handicap grave (discendente, coniuge, parente o affine entro il terzo grado).

h) deve essere in ogni caso **evitata**, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la **nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità** dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

A mente del **comma 4**, nel caso in cui il docente, titolare di una disciplina affidata a commissario, **sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022** è **nominato** commissario il **supplente** che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico

L'**articolo 6** reca la disciplina di alcuni **criteri particolari** da applicarsi in situazioni peculiari.

Ai sensi del **comma 1**, infatti, nelle **classi articolate su più indirizzi di studio** o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di **studenti che studiano lingue straniere diverse**, i **commissari devono essere designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti**; qualora ciò non sia possibile, occorre procedere alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

Il **comma 2** specifica che per la **regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale**, previsto dall'art. 15, comma 6, del [d.lgs. 226/2005](#) e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia (dove le parti si impegnano a superare, in via negoziale, i rispettivi ricorsi in Corte Costituzionale in materia di istruzione e formazione professionale, e si impegnano a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa), i **commissari designati dal consiglio di classe** dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.

Si ricorda che l'art. **15 comma 6** del d.lgs. 226/2005 disciplina un corso di durata annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la cui previa frequenza consente, al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale, di sostenere l'Esame di Stato.

Il **comma 3** concerne invece la disciplina delle le classi in cui vi sono **studenti** che sostengono l'esame del progetto **EsaBac e EsaBac techno** (un doppio diploma di istruzione secondaria superiore italo-francese); l'ordinanza precisa che in tali classi deve essere assicurata la presenza del **commissario** competente per la disciplina di lingua e letteratura **francese** e del **commissario** per la disciplina di **Storia**.

Ai sensi del **comma 4**, invece, nelle sezioni con opzione internazionale **cinese**, deve essere assicurata la presenza del **commissario** di lingua e letteratura **cinese** e del **commissario** della **disciplina veicolata nella lingua cinese** (Storia).

Se tuttavia il commissario di lingua e letteratura cinese dovesse coincidere con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe deve designare, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese.

Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di lingua e letteratura cinese.

Il **comma 5** sancisce l'obbligo di designare un **commissario** di lingua e letteratura **spagnola** e un **commissario** della **disciplina veicolata** nella lingua spagnola, nelle **classi** con opzione internazionale **spagnola**.

Infine, il **comma 6** prevede che, nelle sezioni con opzione internazionale **tedesca**, deve essere garantita la presenza del **commissario** di lingua e letteratura **tedesca** e del **commissario** della **disciplina veicolata** nella lingua tedesca.

L'**articolo 7** disciplina l'**elenco dei presidenti di commissione** e le istanze di nomina.

A mente del **comma 1**, ai sensi dell'art. 3 del [d.m. 183/2019](#), presso l'USR è **istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

In conformità al disposto del menzionato decreto, il **comma 2** prevede che sono **tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione** nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente i **dirigenti scolastici** in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

In linea con il decreto ministeriale, il **comma 3** stabilisce che **hanno facoltà di presentare l'istanza** di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della [legge 104/1992](#), illustrate all'articolo 5.

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;

c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;

e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico;

f) i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;

i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;

j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni rilevanti del suddetto [d.m. 183/2019](#) ai fini della piena comprensione della disposizione in esame sono due:

1. l'art. 3 comma 3: la disposizione prevede che sono tenuti a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili;
2. l'art. 4 comma 2: la disposizione sancisce che gli aspiranti presidenti di commissione devono essere nominati in base ad un analitico ordine di precedenza ivi riportato.

A mente del **comma 4**, hanno **altresì facoltà di presentare istanza di iscrizione** nell'elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):

a) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;

d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della [legge 104/1992](#);

e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

Il **comma 5** precisa che il **requisito dei dieci anni di servizio di ruolo**, richiesto dall'art. 4 del [d.m. 183/2019](#) ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, è **riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici**.

Il **comma 6** disciplina il **procedimento di iscrizione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione**.

La disposizione prevede che le istanze di inclusione siano trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS (il portale del Ministero dell'istruzione che consente la presentazione in formato digitale delle istanze), secondo la tempistica adottata con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.

A mente del **comma 7**, ove, in sede di **verifica** dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali **anomalie**, debbono **provvedere agli adempimenti consequenziali**; pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul

modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse andranno gestite anche sul modello ES-E.

Il **comma 8**, infine, sancisce che, seguito delle predette operazioni di verifica, **gli elenchi regionali** dei presidenti devono essere **elaborati dal sistema informativo** e esser **trasmessi** ai competenti **USR**, che provvederanno alla loro pubblicazione degli stessi.

L'**articolo 8** concerne le modalità di partecipazione alle operazioni di **nomina in qualità di presidente** di commissioni di esame di Stato.

Ai sensi del **comma 1**, le **nomine** dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono **disposte dal dirigente preposto all'USR** che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.

Il **comma 2** prevede che le **istanze di nomina** in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato devono essere **presentate attraverso il modello ES-1** e che la presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

In ogni caso, ai sensi del **comma 3**, **non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari** e che, perciò le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche.

A mente del **comma 4**, i **presidenti** delle commissioni devono essere **scelti** nell'ambito delle **categorie di personale aventi titolo alla nomina**, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui menzionato decreto n. [183/2019](#).

In particolare, si evidenzia che sul punto assumono rilevanza - del suddetto decreto ministeriale - l'art. 4, che disciplina l'elenco dei criteri sottesi alla nomina dei presidenti di commissione, e l'art. 7, che disciplina le modalità di assegnazione territoriale dei presidenti stessi.

Inoltre, al fine di **garantire il regolare svolgimento** dell'esame di Stato, **in caso di esaurimento** dell'elenco regionale, il **dirigente** preposto all'USR **può nominare personale non inserito in tale elenco**, purché questo sia in possesso dei requisiti che gli aspiranti presidenti di commissione devono avere per la nomina (si tratta di requisiti analiticamente elencati all'art. 4, comma 2, del citato [d.m. 183/2019](#)).

Nel dettaglio, la disposizione menzionata sancisce che si deve trattare di:

- a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
- b) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
- c) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di presidenza;
- e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del [decreto legislativo n.165 del 2001](#);
- f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
- j) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che le **istanze degli aspiranti** alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell'esame di Stato siano trasmesse tramite il **modello ES-1** ed esclusivamente **on line nel portale POLIS**; ai sensi del **comma 6**, tuttavia, il **personale scolastico a riposo**, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, ha **facoltà di trasmettere il modello ES-1 cartaceo** all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Il **comma 7** interviene con riferimento alle **scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e del Friuli-Venezia Giulia** in cui la lingua d'insegnamento sia quella slovena oppure in cui l'insegnamento sia impartito in forma bilingue sloveno - italiano, prevedendo che il relativo personale debba trasmettere il **modello ES-1 in forma cartacea** agli uffici competenti per territorio.

In ogni caso, la trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli

ES-1 deve avvenire **nel rispetto della tempistica** prevista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Infine, il **comma 8** sancisce che il **personale collocato a riposo**, ai fini del conferimento della nomina, deve **dichiarare sotto la propria personale responsabilità di trovarsi nelle situazioni indicate** nell'ordinanza in esame.

L'**articolo 9** regola il procedimento di **controllo dei modelli ES-1**.

A mente del **comma 1**, i dirigenti/coordinatori e i dirigenti degli USR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:

a) la **verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1** trasmessi dagli aspiranti alla nomina, con particolare riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati dagli aspiranti;

b) la **convalida delle domande trasmesse** con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;

c) l'**eventuale revoca** della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti; è infatti consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.

Il **comma 2** prevede poi che ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino **eventuali anomalie** relative al **modello ES-E**, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, **provvedono agli adempimenti conseguenti**; ciò significa che qualora le modifiche sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno riportate anche sul modello ES-E.

Ai sensi del **comma 3**, inoltre, **sistema informativo tratta**, per la nomina delle commissioni d'esame, **esclusivamente le domande convalidate** dai soggetti responsabili e che non assumono rilevanza le domande revocate (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, stabilisce che gli USR ovvero gli Ambiti territoriali provinciali e i dirigenti/coordinatori possono richiedere agli interessati le **rettifiche e/o integrazioni** ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

L'**articolo 10** disciplina il **procedimento di nomina dei presidenti** delle commissioni di esame di Stato.

Ai sensi del **comma 1**, i presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati:

a) **secondo le fasi territoriali di nomina** di cui all'art. 7 del [d.m. 183/2019](#);

Sul punto, si ricorda che tale articolo prevede che i presidenti di commissione siano assegnati, in ordine di priorità discendente:

1. nell'ambito del comune di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;
2. nell'ambito della provincia di servizio o residenza, secondo l'ordine delle preferenze espresse;
3. nel comune di servizio o residenza, d'ufficio;
4. nella provincia di servizio o residenza, d'ufficio.

b) all'interno delle fasi territoriali di nomina, in **base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. 183/2019**;

Si tratta dei medesimi criteri già illustrati all'articolo 8.

c) **in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'art. 9 del d.m. 183/2019**.

Al riguardo, si ricorda che il suddetto **art. 9** precisa che la preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti; per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

In ogni caso, il **comma 2** prevede che le **nomine siano subordinate all'inesistenza di preclusioni e di condizioni personali ostative** all'incarico, previste agli articoli 13 e 14 del [d.m. 183/2019](#).

Al riguardo, si ricorda che il citato **art. 13** prescrive che i presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati:

1. nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio;
2. nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizi;
3. nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;
4. nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti.

La disposizione tuttavia specifica che solamente per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

L'**art.14** invece illustra l'elenco delle condizioni ostative all'incarico di presidente e di commissario; queste sono:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

Infine, ai sensi del **comma 3** del medesimo art. 10, i presidenti **devono di regola essere nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento**, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra; tuttavia, **ove non sia possibile** la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla **nomina d'ufficio**.

L'**articolo 11** disciplina le **preclusioni alla nomina in qualità di presidente**.

Ai sensi dell'unico **comma 1**, in conformità al disposto dell'articolo 13 del [d.m. 183/2019](#), i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:

- a) **nell'istituzione scolastica sede di servizio** (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- b) nelle **istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio**, salvo quanto previsto dall'articolo 17;
- c) nelle **istituzioni scolastiche** ove abbiano già espletato per **due volte consecutive**, nei **due anni scolastici precedenti**, l'incarico di **presidente o di commissario esterno**;
- d) nelle **istituzioni scolastiche** nelle quali abbiano prestato servizio nei **due anni scolastici precedenti**, ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

Si ricorda che il contenuto del menzionato **art. 13** del [d.m. 183/2019](#) è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo precedente.

L'**articolo 12** disciplina poi le **condizioni personali ostative** all'incarico di presidente.

A mente del **comma 1**, in linea con il disposto dell'**art. 14** del [d.m. 183/2019](#), sono **condizioni personali ostative** all'incarico di presidente:

- a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
- b) avere in corso procedimenti disciplinari;
- c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
- d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
- e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- g) essere in aspettativa o distacco sindacale.

Si ricorda che il contenuto del menzionato **art. 14** del [d.m. 183/2019](#) è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo 10 del presente schema di ordinanza.

Il **comma 2** disciplina **un'ulteriore serie di condizioni personali ostative** all'assunzione dell'incarico di presidente, sancendo infatti che esso è altresì precluso a:

- a) docenti designati commissari;
- b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
- d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni entri in servizio dopo il 30 aprile 2022;
- e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

L'**articolo 13** disciplina l'**esonero dall'incarico del personale**.

L'unico **comma 1** prevede, infatti, che i **dirigenti scolastici** e i **docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale** dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli USR, **non sia praticabile soluzione alternativa, siano esonerati** dall'incarico.

L'**articolo 14** reca disposizioni che concernono il **personale non utilizzato** nelle operazioni di esame.

Ai sensi del **comma 1**, al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato **deve rimanere a disposizione** della scuola di servizio **fino al 30 giugno 2022**; il **comma 2** precisa inoltre che i dirigenti preposti agli **USR** e i **dirigenti/coordinatori acquisiscono l'effettivo recapito** di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

L'**articolo 15** disciplina, nell'ambito della nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato, la **nomina su preferenza e d'ufficio dei dirigenti scolastici** tenuti alla presentazione dell'istanza.

Ai sensi del **comma 1**, conformemente al disposto dell'art. 4, commi 1 e 4, del [d.m. 183/2019](#), i **presidenti di commissione** devono essere **nominati** dal dirigente preposto all'USR **attingendo dall'elenco regionale dei presidenti**, salvo quanto si dirà a proposito dell'articolo 18.

Al riguardo, si rileva che il comma 1 dell'**art. 4** del menzionato decreto sancisce che i presidenti di commissione debbono essere nominati annualmente dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall'elenco regionale, fatto salvo quanto previsto al **comma 4**; quest'ultimo prevede che, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale possa nominare personale non inserito in tale elenco, purché appartenente alle categorie di cui al comma 2 (si tratta delle categorie che devono orientare l'USR, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, nella nomina dei presidenti di commissione e che sono state illustrate nell'analisi dell'articolo 8 della presente ordinanza).

Il **comma 2** prevede inoltre che le **nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio** preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili (tenute alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1), devono essere **disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse** dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando precedenza a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.

Ai sensi del **comma 3**, le **sedi esprimibili sono i distretti scolastici**, ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio, **nonché i comuni della provincia di servizio o di residenza**, purché questa sia compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza; in ogni caso, è sancita **l'impossibilità di richiedere sedi al di fuori dell'ambito provinciale**.

Il **comma 4**, infine, afferma che, **prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente**, si procede alla **nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici** di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. **L'assegnazione d'ufficio deve essere effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento** tra comune di servizio o di residenza, **nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità** utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia; in **assenza dell'opzione**, si procede a partire dal **comune di servizio**.

L'**articolo 16** disciplina, nell'ambito della nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato, la **nomina su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo**.

Ai sensi del **comma 1**, successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le **nomine** sulla base delle preferenze espresse **in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente**, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1; anche in questo caso deve essere data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.

Il **comma 2** specifica che le **sedi esprimibili sono i distretti scolastici**, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, **nonché i comuni della provincia di servizio o residenza** e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza; non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.

Ai sensi del **comma 3**, si procede alla **nomina d'ufficio**, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, **degli altri aspiranti**; **l'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento** tra il comune di servizio e quello di residenza, **nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità** utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia; in modo del tutto simile rispetto a quanto previsto nell'articolo precedente, in **assenza dell'opzione**, si procede a partire dal **comune di servizio**.

Il **comma 4**, infine, prevede che **l'ordine di assegnazione** è quello di cui alla **tabella di viciniorità** utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

L'**articolo 17** disciplina le **nomine residuali dei presidenti** in ambito regionale nelle province con non più di quattro distretti.

A mente del **comma 1**, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [d.m. 183/2019](#), solo per le **province con non più di quattro distretti**, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, **qualora non sia possibile nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame**, al fine di garantire il regolare

svolgimento dell'esame di Stato, **si procede alla nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio**, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale.

Si ricorda che l'art. 13 comma 2 del [d.m. 183/2019](#) prevede, in deroga al comma 1, che solo per le province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d'ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si possa procedere alla nomina dei componenti delle commissioni nell'ambito del distretto di servizio degli stessi.

Il medesimo **comma 1** della disposizione in commento precisa che occorre comunque **garantire l'osservanza di tutte le altre preclusioni** di cui al [d.m. 183/2019](#), di seguito specificate:

a) divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;

b) divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni scolastici precedenti l'anno in corso;

c) divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.

Ai sensi del **comma 2**, inoltre, in caso di **impossibilità di formare le commissioni**, il dirigente **preposto all'USR può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale**, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.

In ogni caso, il **comma 3** stabilisce che i **posti ancora non coperti** attraverso il procedimento sono **assegnati direttamente dal dirigente** preposto all'USR competente.

A mente del **comma 4**, conformemente al disposto dell'articolo 9 del [d.m. 183/2019](#), la **preferenza nella nomina dei presidenti**, nell'ambito delle categorie di personale di cui all'art. 4 del citato decreto, a **parità di situazione** e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è **determinata dall'anzianità di servizio di ruolo**, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.

Al riguardo, si ricorda che il contenuto dell'art. 9 del d.m. 183/2019 è stato già illustrato nell'analisi dell'articolo 10 della presente ordinanza; le categorie di cui all'art. 4 del citato decreto, invece, sono state illustrate nell'ambito del commento dell'articolo 8 dell'ordinanza in analisi.

Il **comma 5** precisa in ogni caso che, **parità di tutte le condizioni**, la **preferenza** è determinata dall'**anzianità anagrafica**.

Ancora, il **comma 6** stabilisce che l'**assegnazione** a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, debba **avvenire secondo il principio dell'alternanza dei percorsi** nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, integrato con l'elenco delle scuole paritarie (**comma 6**).

Ai sensi del **comma 7**, tuttavia, qualora **nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni**, sono **esaminate**, ai fini dell'assegnazione, **prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto** e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

L'**articolo 18** regola la **nomina diretta** dei presidenti di commissione da parte dei dirigenti preposti agli USR.

Ai sensi del **comma 1**, al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, i **dirigenti preposti agli USR provvedono**, in **subordine** alle ordinarie operazioni di nomina, alle **nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti** e che **non abbia presentato istanza di partecipazione**, purché appartenente alle categorie previste dall'art. 4, comma 2, del [d.m. 183/2019](#).

Si ricorda che le categorie di cui all'art. 4, comma 2 del citato decreto sono state illustrate nell'ambito dell'analisi dell'art. 8 dell'ordinanza in esame.

Il **comma 2** stabilisce inoltre che i **dirigenti preposti agli USR, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì**:

a) le istanze di nomina in qualità di presidente dei docenti di cui all'art. 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) (docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con determinati anni di servizio di ruolo e ulteriori requisiti), e, conseguentemente, dei docenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e) (docenti in servizio in istituti statali con determinati requisiti), purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell'espletamento degli esami di Stato.

b) le istanze di nomina in qualità di presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B.

Ai sensi del **comma 3**, inoltre, qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 **non risultino sufficienti** alla copertura delle necessità, l'USR procede all'assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti **criteri**:

- a) commissione istituita presso la medesima istituzione scolastica;
- b) commissione istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori.

Il **comma 4** specifica che i **dirigenti** preposti agli USR, con riferimento alle specifiche situazioni, **hanno la facoltà di anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2**.

Ai sensi del **comma 5**, inoltre, per quanto concerne le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, restando invece fermo il divieto di esercizio presso l'istituzione scolastica di servizio.

A mente del **comma 6**, qualora le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 **non risultassero sufficienti** alla copertura delle esigenze, i **dirigenti** preposti agli USR sono **autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione** del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

Infine, il **comma 7** stabilisce che, per le **operazioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione di sua competenza**, il **dirigente** scolastico impegnato nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo **deve individuare**, con apposita **delega**, un **docente** che svolge le funzioni di **presidente della commissione d'esame**.

L'**articolo 19** disciplina la **fase finale di nomina delle commissioni di esame**.

Ai sensi del **comma 1**, al termine del procedimento di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, il **sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli USR, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti**.

Il **comma 2** prevede inoltre che **provvedimenti di nomina siano notificati ai soli aspiranti nominati** che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di **un'e-mail** alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al **portale POLIS**.

In virtù del **comma 3**, in caso di segnalazione di **problemi di funzionamento** del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle **ordinarie modalità di notifica**.

Per quanto concerne i **restanti provvedimenti di nomina** agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, il **comma 4** prescrive che questi siano **notificati** ai diretti interessati dagli USR attraverso le **ordinarie modalità**, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali.

A mente del **comma 5**, gli USR devono **adottare e notificare il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente dai risultati del procedimento informatizzato** e allegando modelli ES-C; il **comma 6** specifica inoltre che gli **USR e le istituzioni scolastiche** sono **tenuti ad assicurare la massima informazione** attraverso la pubblicazione della nomina dei presidenti nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.

Infine, il **comma 7** sancisce che **eventuali reclami** da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli USR, **devono essere adeguatamente motivati**, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

L'**articolo 20** disciplina l'**impedimento ad espletare l'incarico**; ai sensi del **comma 1**, siffatto impedimento deve essere **comunicato immediatamente all'USR** competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione. Il **comma 2** prevede che l'impedimento ad espletare l'incarico da parte dei commissari deve essere **comunicato immediatamente anche al proprio dirigente/coordinatore**, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

Infine, il **comma 3** afferma che la **documentazione comprovante** i motivi dell'**impedimento** deve essere **prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'USR e al proprio dirigente/coordinatore, entro tre giorni** dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

L'**articolo 21**, infine, disciplina le **commissioni nelle scuole italiane all'estero** prevedendo, nel suo unico **comma 1**, che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero siano diramate dal **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

## Pareri e relazioni allegate

Lo schema di ordinanza in esame (che contiene 3 allegati) è corredato di *relazione illustrativa* e del parere su tale schema approvato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 7 febbraio 2022.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

**Senato: Dossier n. 510**

**Camera: Atti del Governo n. 356**

**22 febbraio 2022**

Camera

Servizio Studi  
Dipartimento Cultura

st\_cultura@camera.it - 066760-3255

 CD\_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
CU0275